Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02884

Atto n. 4-02884

Pubblicato il 22 ottobre 2014, nella seduta n. 336

MORONESE , NUGNES , BERTOROTTA , BOTTICI , CAPPELLETTI , CASTALDI , CRIMI , DONNO , GAETTI , LEZZI , MOLINARI , MONTEVECCHI , MORRA , PAGLINI , SANTANGELO , SERRA , VACCIANO - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico. -

Premesso che:

la Cirio Agricola Srl è una società del gruppo Benetton con sede a Piana di Monte Verna (Caserta) in località "Fagianeria", attiva nell'allevamento di bestiame e nella produzione di latte bovino;

il 29 gennaio 2014, con protocollo n. 8253, la società ha presentato alla Provincia di Caserta, ai sensi del decreto legislativo n. 387 del 2003, richiesta di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto alimentato a biomassa da installare presso la sede della società;

a seguito della richiesta, e delle relative procedure di avvio del procedimento per l'esame, come precisato dal decreto dirigenziale di autorizzazione, con la conferenza dei servizi tenuta il 23 maggio 2014 sono stati acquisiti tutti i pareri ed è stato stabilito di dichiarare concluso in maniera positiva il procedimento, considerato acquisito l'assenso delle altre amministrazioni che regolarmente coinvolte, non avessero espresso definitivamente la propria volontà ai sensi dell'art. 14-*ter* della legge n. 241 del 1990;

con decreto dirigenziale n. 8 del 5 giugno 2014 il Settore attività produttive della Provincia ha autorizzato la Cirio Agricola Srl alla costruzione e all'esercizio di un impianto alimentato a biomassa, della potenza di kWe 365, a Piana di Monte Verna, località "Fagianeria", dichiarando nel contempo che l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;

considerato che:

la valutazione di impatto ambientale (VIA) nazionale viene introdotta in Italia sulla base di norme transitorie che traggono origine da quanto definito dall'art. 6 della legge n. 394 del 1986 istitutiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente alla direttiva del Consiglio della Comunità europea n. 85/337/CEE del 1985 modificata ed integrata dalla direttiva 97/11/CEE;

a notizia degli interroganti, dall'elenco della documentazione presentata dalla società in sede di richiesta dell'autorizzazione dell'impianto non si evince la presenza della relazione sulla VIA relativa al progetto per il quale, viste le caratteristiche, il soggetto proponente avrebbe dovuto chiedere la verifica di assoggettabilità;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

la procedura di autorizzazione non risulta pienamente rispettata in una delle finalità-obiettivi della stessa e cioè favorire la partecipazione della cittadinanza anche attraverso le associazioni;

la realizzazione dell'impianto appare in evidente contrasto con gli intendimenti della Regione Campania in materia di energia solare che, con la legge regionale n. 1 del 18 febbraio 2013, sceglie il sole come sua primaria fonte di energia per ogni attività civile e produttiva. La Regione è altresì indirizzata alla progressiva sostituzione degli impieghi di energia fossile con l'energia solare;

la realizzazione dell'impianto risulta potenzialmente incompatibile con il piano energetico della

Provincia di Caserta, sia per questioni tecniche legate alla potenza elettrica da immettere nelle reti provinciali, ormai sature e in *surplus* produttivo rispetto ai bisogni, sia in relazione alle emissioni di anidride carbonica e la conseguente quantificazione dell'impatto climalterante e inquinante su tutta l'area circostante adibita a zona prettamente agricola;

considerato altresì che la Cirio Agricola Srl attualmente dispone di un impianto da 625 kW alimentato dal biogas ottenuto dalla digestione anaerobica dei reflui e delle biomasse che la società produce nell'ambito delle proprie attività; il digestato viene poi adoperato tramite spandimento sui terreni della stessa società come fertilizzante naturale;

considerato infine che, a giudizio degli interroganti:

l'ampliamento di fatto realizzato dall'impianto evidenzia criticità sull'impiego dell'ulteriore digestato derivante dall'alimentazione del nuovo impianto che insieme a quello proveniente dall'impianto esistente, come si legge negli allegati al progetto, impone che: "I terreni necessari per utilizzare in agricoltura il digestato prodotto sono per la maggior parte della ditta richiedente. La rimanente quota sarà reperita *in loco* presso altri agricoltori o presso altri terreni di cui la proponente dispone in altro sito". Inoltre non è chiaro come sia possibile che una sola unità aziendale abbia ottenuto tre connessioni elettriche da parte di ENEL: una per diversi MW di fotovoltaico, una per un impianto da 625 kW elettrici ed una per un impianto da 325 kW elettrici;

l'impiego del digestato richiederebbe la definizione preventiva di un piano di spandimento esecutivo del digestato e la scrittura formale delle autorizzazioni da parte degli agricoltori che accettano sul loro terreno una quota parte di digestato prodotto dalla società;

lo sfruttamento a fini della produzione di energia dei suoli (non meglio precisato per l'insieme dei due impianti) sui quali verrà impiegato il digestato avrà inevitabilmente una forte influenza sulle rese agronomiche dei terreni destinati a produrre l'alimento dei bovini allevati nella società. Inoltre tale terreno potrebbe non avere le caratteristiche ecologiche e ambientali compatibili con la ricrescita colturale delle erbacee nutritive dei pascoli e, conseguentemente, ciò potrebbe alterare la produzione di latte che invece dovrebbe restare di qualità,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se ritengano che l'*iter* procedimentale, tecnico ed autorizzativo eseguito sia aderente al dettato normativo comunitario e nazionale in materia, anche in considerazione della VIA cui dovrebbe essere assoggettato il progetto nonché della necessaria collocazione dello stesso nelle more dei piani energetici regionale e provinciale;

se non considerino indispensabile avviare la procedura di VIA per un impianto che si inserisce in un contesto territoriale che, in termini di emissioni inquinanti in rapporto ad una condizione ambientale critica, comprende tra i potenziali impianti futuri nella stessa area un gassificatore a Capua e un impianto di trattamento del percolato a Pastorano (entrambi in provincia di Caserta);

se, nell'ambito delle proprie attribuzioni, non intendano verificare con le amministrazioni coinvolte una situazione che, a parere degli interroganti, suscita perplessità in relazione all'impatto ambientale dell'impianto e alle conseguenti possibili ricadute sulla salute dei cittadini.